

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2020

194/2020/R/EEL

**DETERMINAZIONE A PREVENTIVO E DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI
PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112^a *bis* riunione del 28 maggio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (di seguito: decreto legislativo 230/1995) di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 8 maggio 2019, n. 40;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile

- italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2017, 442/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2017/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 606/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 606/2018/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 439/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2019/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 440/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 440/2019/R/eel);
 - la Memoria dell’Autorità 3 dicembre 2019, 514/2019/I/eel relativa all’audizione tenutasi il 4 dicembre 2019 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (di seguito: Memoria 4 dicembre 2019);
 - la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
 - le comunicazioni dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016), prot. 30522 del 20 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2019), prot. 4085 del 6 febbraio 2020 (di seguito: comunicazione 6 febbraio 2020), prot. 12470 del 15 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 15 aprile 2020) e prot 15236 del 12 maggio 2020 (di seguito: comunicazione 12 maggio 2020);
 - la comunicazione del Presidente dell’Autorità prot. 28548 del 31 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2019);
 - le comunicazioni di Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) all’Autorità:
 - del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016);
 - prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
 - prot. 47821 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23611 del 18 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 17 settembre 2019);
 - prot. 48789 del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24391 del 25 settembre 2019);
 - prot. 62109 del 4 dicembre 2019 (prot Autorità 33028 del 9 dicembre 2019) (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2019);

- prot. 9098 del 18 febbraio 2020 (prot. Autorità 5964 del 19 febbraio 2020) (di seguito: comunicazione 18 febbraio 2020) (di seguito: comunicazione 18 febbraio 2020);
- prot. 12221 del 5 marzo 2020 (prot. Autorità 8168 del 5 marzo 2020) (di seguito: prima comunicazione 5 marzo 2020);
- prot. 12229 del 5 marzo 2020 (prot. Autorità 8211 del 5 marzo 2020) (di seguito: seconda comunicazione 5 marzo 2020);
- del 26 marzo 2020 (prot. Autorità 10881 del 30 marzo 2020);
- del 27 marzo 2020 (prot. Autorità 10880 del 30 marzo 2020);
- prot. 21036 dell'8 maggio 2020 (prot. Autorità 15007 dell'11/2020) (di seguito: comunicazione 8 maggio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente al sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che Sogin inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che ogni anno entro il 30 giugno, l'Autorità ridetermina gli oneri nucleari ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma e della relazione di cui al precedente alinea e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo; e che il medesimo comma prevede inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;

- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l’Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- nel corso del secondo periodo regolatorio si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione; e che pertanto con la deliberazione 374/2015/R/eel, l’Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall’anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 31 ottobre 2016, Sogin ha richiesto all’Autorità di poter differire di un anno la messa a disposizione del programma a vita intera delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare), necessario ai fini della definizione dei criteri di efficienza economica per il periodo di regolazione successivo al secondo;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l’Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, “*a condizione che tale anno sia fruttuosamente dedicato a porre le basi per la presentazione di un Programma a vita intera che segni una definitiva discontinuità*”;
- con la comunicazione 16 novembre 2017, Sogin ha trasmesso il programma a vita intera della commessa nucleare, ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
- come evidenziato nella deliberazione 606/2018/R/eel, il programma a vita intera presentato da Sogin con la comunicazione 16 novembre 2017 necessitava di integrazioni e/o rettifiche, “*in relazione ad alcune ipotesi in esso contenute (in particolare sull’iter per l’individuazione del sito per il Deposito Nazionale o sul potenziamento dell’organico di ISIN), nonché ai risultati delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intendeva intraprendere) in merito ad alcune raccomandazioni della Peer Review*” di Artemis;
- pertanto, con la medesima deliberazione 606/2018/R/eel, l’Autorità ha previsto per gli anni 2018 e 2019 l’estensione dei Criteri di efficienza economica del secondo periodo regolatorio, rinviando l’avvio del nuovo periodo di regolazione al 1 gennaio 2020;
- ai fini della definizione del nuovo periodo di regolazione, l’Autorità ha richiesto a Sogin (punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel) di integrare e/o rettificare, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, includendo almeno alcuni aggiornamenti, stime e/o proposte, di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo punto 2;

- il punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel prevede che, in relazione all'anno 2019, le disposizioni dei Criteri di efficienza economica siano applicate fatta salva la possibilità di adottare eventuali ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare, anche a seguito di approfondimenti tecnici con l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito: ISIN) in relazione alle priorità di sicurezza nucleare, nonché con riferimento a quanto al punto 2 del medesimo provvedimento;
- solo con la comunicazione 17 settembre 2019 Sogin ha trasmesso all'Autorità, in ritardo rispetto alla scadenza prevista, documentazione ai fini di quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel;
- dall'esame della documentazione di cui al precedente alinea, si è evidenziato che le risposte fornite da Sogin a quanto richiesto al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel apparivano bisognose di ulteriori approfondimenti e integrazioni;
- i ritardi in relazione all'adempimento, da parte di Sogin, di quanto richiesto al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel hanno di fatto reso impraticabile l'adozione di ulteriori misure come inizialmente previsto al punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel;
- pertanto, con la deliberazione 440/2019/R/eel l'Autorità:
 - ha dato mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di completare, entro il 30 novembre 2019, gli opportuni approfondimenti istruttori sulla documentazione presentata da Sogin con la comunicazione del 17 settembre 2019 in risposta al punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, procedendo a richiedere a Sogin, entro il medesimo termine, tutte le integrazioni necessarie;
 - ha previsto che Sogin renda disponibili le risposte alle richieste di cui al precedente alinea contestualmente con la presentazione del consuntivo 2019, che, ai sensi del comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica, deve essere presentato entro il 28 febbraio 2020;
 - ha previsto che, qualora Sogin non fornisca entro detta scadenza risposte complete ed adeguate a quanto richiesto dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, vengano valutati i presupposti per l'avvio di un procedimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- con la medesima deliberazione 440/2019/R/eel, l'Autorità, pur non disponendo di un quadro sufficientemente completo sul più lungo termine per la mancanza di un programma a vita intera integrato o rettificato in relazione a quanto richiesto dal punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, ai fini di proseguire con trasparenza il monitoraggio dell'avanzamento della commessa nucleare almeno in relazione al rispetto dei programmi di *decommissioning* che Sogin stessa si è data, ha proceduto alla determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2019;
- al fine di bilanciare l'esigenza, da una parte, di tutelare l'utente elettrico che finanzia la commessa nucleare, e dall'altra di assicurare l'equilibrio economico-finanziario di Sogin, vista l'impossibilità di adottare a preventivo per il 2019 le misure preannunciate dal punto 15 della deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità

ha altresì definito opportune implementazioni ai suddetti criteri regolatori, da applicare in sede di approvazione del consuntivo 2019 qualora l'avanzamento dei progetti strategici della commessa nucleare nel corso del corrente anno risulti significativamente inferiore rispetto al preventivo approvato con il medesimo provvedimento;

- con la comunicazione 31 ottobre 2019, di trasmissione delle deliberazioni 439/2019/R/eel e 440/2019/R/eel al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorità, dopo aver evidenziato le criticità che caratterizzano da tempo il *decommissioning* italiano e l'azione di Sogin, ha specificato che “... è orientata a utilizzare, già a partire dal 2020, un modello di regolazione ancor più focalizzato a contenere nel breve termine gli oneri posti in capo ai clienti elettrici, anche facendo leva su meccanismi penalizzanti per Sogin a fronte del rinnovarsi di evidenze di allungamento dei tempi di completamento della commessa nucleare e, dunque, del suo costo totale atteso”;
- tale orientamento è stato ribadito dall'Autorità nell'ambito della Memoria 4 dicembre 2019 in sede di audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
- con la comunicazione 20 novembre 2019, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha trasmesso a Sogin la richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 606/2018/R/eel, in esito agli approfondimenti istruttori e secondo il mandato di cui alla deliberazione 440/2019/R/eel;
- con la seconda comunicazione 5 marzo 2020, di risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti in merito al programma a vita intera formulate dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, Sogin ha riconosciuto la necessità di una revisione del medesimo programma a vita intera, senza tuttavia produrre tale revisione, ma impegnandosi a trasmetterla in futuro;
- ciò rende impraticabile l'avvio di un nuovo periodo regolatorio già a partire dal corrente anno 2020, con significativo potenziale danno per l'utente elettrico in relazione al mancato trasferimento delle maggiori efficienze conseguite da Sogin sui costi cosiddetti “efficientabili” soggetti a *revenue cap*.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi della commessa nucleare siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - costi ad utilità pluriennale;
 - costi obbligatori;
 - costi commisurabili;
 - costi generali efficientabili;
 - costi di incentivo all'esodo;

- imposte;
- il comma 11.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica prevede che Sogin debba trasmettere ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma quadriennale dettagliato dei costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili e dei costi ad utilità pluriennale, inclusivo dei costi a preventivo per l'anno successivo;
- il comma 12.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità determini i costi riconosciuti a preventivo per l'anno successivo, relativamente ai costi esterni commisurati all'avanzamento, ai costi commisurabili, ai costi obbligatori e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma quadriennale dettagliato di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 4 dicembre 2019, Sogin ha effettuato la trasmissione dei prospetti relativi al programma quadriennale 2020-2023, ai sensi del comma 11.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
- con le comunicazioni 18 febbraio 2020 e prima comunicazione 5 marzo 2020, successivamente integrata con le comunicazioni 26 e 27 marzo 2020, Sogin ha completato e inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la comunicazione 4 dicembre 2019, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell'Autorità;
- peraltro, con la prima comunicazione 5 marzo 2020, Sogin ha trasmesso un nuovo programma quadriennale 2020-2023, che si differenzia in modo significativo da quello trasmesso con la comunicazione 4 dicembre 2019 su aspetti rilevanti, soprattutto in merito alla gestione del personale;
- nel programma quadriennale 2020-2023, come rettificato dalla prima comunicazione 5 marzo 2020, Sogin prevede, per l'anno 2020:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 300,52 milioni di euro, di cui 93,70 milioni di euro per le attività di smantellamento e 206,82 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 12,52 milioni di euro, di cui una parte, pari a 4,42 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 64,78 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 31,45 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento siano riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo;
- nel programma quadriennale 2020-2023 Sogin prevede per l'anno 2020 una spesa per i costi esterni di smantellamento pari a 93,70 milioni di euro;

- detto importo risulta significativamente superiore ai risultati conseguiti negli anni 2013-2017, che a consuntivo si sono sempre attestati intorno ai 60 milioni di euro, nonché ai consuntivi 2018 approvati con la deliberazione 439/2019/R/eel, pari a 76,44 milioni di euro;
- d'altro canto, come già avvenuto in tutti i precedenti anni del secondo periodo regolatorio, anche il programma quadriennale 2020 – 2023 prevede per il primo anno (il 2020) un ridimensionamento degli obiettivi rispetto a quanto previsto per il medesimo anno dai precedenti programmi quadriennali;
- l'avanzamento dei progetti individuati nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici) previsto nell'anno 2020 risulta pari a 6,20%, significativamente superiore a quello effettivo registrato negli ultimi anni;
- il peso dei progetti strategici sul totale dei costi commisurati previsti da Sogin per l'anno 2020 risulta pari a circa il 50%, superiore a quello registrato nel 2018 (41,75%), ma comunque inferiore a quello degli anni 2014-2017, sempre pari a oltre il 60%;
- la stessa Sogin, peraltro, ha comunicato come il raggiungimento dei 93,70 milioni di euro previsti per l'anno 2020 sia soggetto, per circa 14,4 milioni di euro a “rischio autorizzativo” e per 16,1 milioni di euro a “rischio operativo” (ossia riconducibili alla diretta responsabilità operativa di Sogin);
- si registrano ulteriori slittamenti delle date previste di completamento, rispetto a quanto previsto dal programma quadriennale precedente, di progetti strategici per l'avanzamento della commessa nucleare quali la realizzazione dell'impianto Cemex, il trattamento resine di Caorso e la solidificazione del prodotto finito di Trisaia;
- in merito, Sogin nel programma quadriennale 2020 – 2023 specifica che “*Nel piano che si invia in allegato, le date di brown field rimangono sostanzialmente invariate, sia rispetto al piano a vita intera inviato a novembre 2017, sia rispetto all'ultimo piano quadriennale 2019-2022*” e che “*anche i costi a vita intera sono al momento sostanzialmente confermati rispetto al precedente piano*”;
- tuttavia, nella comunicazione 18 febbraio 2020, Sogin precisa che “*Con il nuovo vita intera, in corso di predisposizione, verrà svolta una attenta rivisitazione delle attività a valle della quale verrà data evidenza degli eventuali aggiornamenti*”;
- i costi esterni commisurati all'avanzamento previsti da Sogin per l'anno 2020 includono altresì 0,42 milioni di euro di *decommissioning* dell'impianto ISPRA - 1.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.4, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito;

- i costi ad utilità pluriennale previsti da Sogin nell'anno 2020 (12,52 milioni di euro) dal programma quadriennale 2020-2023 risultano superiori a quelli previsti nel medesimo anno nel programma quadriennale precedente (8,02 milioni di euro);
- ciò in gran parte è dovuto allo slittamento al 2020 (ed anni successivi) di investimenti previsti nel 2019, quali investimenti di manutenzione adeguativa sistemi di security e nuove installazioni sui siti, di manutenzione hardware, software e licenze;
- i costi ad utilità pluriennale previsti da Sogin per l'anno 2020 includono 0,76 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1, e in particolare per la predisposizione delle aree da adibire ad uso ufficio all'interno dell'area del medesimo impianto, in considerazione dell'impossibilità, da parte del centro europeo, "*allo stato attuale*", di mettere a disposizione spazi per immediato uso ufficio, nonché per l'allestimento e dotazione di attrezzature e strumentazione di gestione impianto e recinzione perimetrale dell'area;
- la documentazione a supporto dei suddetti investimenti appare del tutto preliminare; e che, in particolare, in relazione alla predisposizione di aree da adibire ad uso ufficio, sarebbe opportuna una rivalutazione di tale soluzione che non risulterebbe ad una prima analisi conveniente rispetto all'utilizzo di uffici già esistenti presso il centro europeo.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- il comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che Sogin debba trasmettere, all'Autorità, un piano che evidenzia la dinamica dei costi obbligatori;
- i costi obbligatori previsti da Sogin per l'anno 2020 (64,78 milioni di euro) nel programma quadriennale 2020-2023, come rettificato dalla prima comunicazione 5 marzo 2020, risultano superiori al preventivo del medesimo anno del programma quadriennale inviato con la comunicazione 4 dicembre 2019 (61,38 milioni di euro);
- tale differenza è riconducibile in parte alla riclassificazione da costi commisurati a costi obbligatori dei costi relativi all'impianto TAF di Trisaia, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 439/2019/R/eel (per 0,83 milioni di euro); e in parte a un aumento del costo previsto di personale obbligatorio sui siti (per 2,56 milioni di euro);
- detto aumento sembra derivare da una differente strategia da parte di Sogin in relazione alla gestione del personale obbligatorio e non obbligatorio sui siti, cambiamento che non è stato specificamente giustificato, oltre ad apparire in parte non coerente con quanto evidenziato dalla medesima Sogin con la precedente comunicazione 24 settembre 2019;
- va rilevato inoltre che i costi obbligatori previsti per l'anno 2020 includono costi di personale obbligatorio per il sito di Bosco Marengo superiori di circa 1,43

milioni di euro rispetto ai costi del medesimo personale previsti per l'anno 2020 dal precedente programma quadriennale; e che ciò è derivato dal ritardo nell'ottenimento dello stato di *Brown Field* del sito di Bosco Marengo, più volte annunciato da Sogin negli anni precedenti, ma non ancora raggiunto;

- la stessa Sogin, peraltro, nel programma quadriennale 2020 – 2023, evidenzia che nell'arco del quadriennio 2019 – 2022, i costi esterni di manutenzione ordinaria e straordinaria aumentano per il sito di Bosco Marengo, aumento “*dovuto principalmente allo slittamento della data di Brown field con conseguente diminuzione dei costi di manutenzione posticipata nella previsione e all'inserimento dei costi di manutenzione dei carrelli elevatori*”;
- quanto ricordato riporta in evidenza le problematiche relative al personale obbligatorio già ricordate in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per il 2018 (*cfr* deliberazione 439/2019/R/eel) e di determinazione degli oneri nucleari a preventivo per il 2019 (*cfr* deliberazione 440/2019/R/eel);
- i costi obbligatori previsti da Sogin per l'anno 2020 includono altresì 1,58 milioni di euro per l'impianto ISPRA -1.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi commisurabili, nel programma quadriennale 2020-2023 Sogin prevede, per l'anno 2020, una spesa di 31,45 milioni di euro;
- anche per i costi commisurabili il programma 2020-2023 trasmesso da Sogin con la prima comunicazione 5 marzo 2020 si discosta significativamente da quello trasmesso con la comunicazione 4 dicembre 2019, con una riduzione di 1,29 milioni di euro, anche in questo caso riconducibile ad una modifica di strategia nella gestione del personale non adeguatamente motivata;
- il programma 2020 – 2023 include nei costi commisurabili anche costi di consulenze per attività di ingegneria, radioprotezione, *licensing* e sorveglianza lavori, per un totale 4,54 milioni di euro, di cui oltre il 50% già assegnato;
- il comma 2.6, dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori massimi stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel, prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- con la deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità ha fissato nuovi valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, ai fini di tener conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto “Trattamento rifiuti” a Latina

(LTSMW1), nonché del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017;

- il valore del parametro δ_n^a sulla base dei preventivi di avanzamento previsto da Sogin per i progetti strategici nel 2020 contenuti nel programma quadriennale 2020-2023 è pari, come già evidenziato, a 6,20%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2020 applicando i parametri previsti dalla deliberazione 606/2018/R/eel risulta pari a 43,42 milioni di euro, superiore pertanto a quanto preventivato per il medesimo anno da Sogin;
- i costi commisurabili previsti da Sogin per l'anno 2020 includono altresì 0,52 milioni di euro per l'impianto ISPRA -1.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili sono riconosciuti a consuntivo secondo un meccanismo di *revenue cap*;
- come già evidenziato, i ripetuti differimenti dell'inizio del nuovo periodo regolatorio di fatto impediscono che le maggiori efficienze realizzate da Sogin sui costi efficientabili negli anni 2013 – 2018 siano trasferite gradualmente ai clienti finali;
- dal bilancio di esercizio di Sogin per l'anno 2018 si evidenzia un margine di contribuzione sui costi efficientabili pari a 2,38 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo è pari a 2,6 milioni di euro ed è calcolato come la media dell'incentivo all'esodo sostenuto negli anni 2010 e 2011;
- nel programma quadriennale 2020-2023 Sogin prevede, per l'anno 2020, una spesa di 2,59 milioni di euro, nonché ulteriori costi di incentivo all'esodo fino a tutto il 2023;
- l'assenza di un programma a vita intera aggiornato non consente di valutare tale richiesta in una prospettiva di medio/lungo periodo e in relazione all'andamento dell'intera commessa nucleare; e che, peraltro, i rilievi formulati in relazione al personale obbligatorio e al personale addetto alle attività commisurabili suggeriscono prudenza nel riconoscimento a preventivo di incentivi all'esodo ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti per gli anni passati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica prevede che ogni anno a consuntivo l'Autorità determina il premio o la penalità da applicare a Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento sulla base del raggiungimento di

obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico per la commessa nucleare (*milestone*);

- con le deliberazioni 606/2018/R/eel e 440/2019/R/eel l’Autorità ha previsto, rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l’avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all’articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
- l’assenza di un programma a vita intera aggiornato rende impraticabile la definizione di *milestone* per l’anno 2020;
- il comma 9.13 dei Criteri di efficienza economica prevede che qualora, per effetto dell’applicazione del parametro Z_n il risultato di esercizio dell’anno n dopo le imposte risulti negativo, la penalità di competenza del medesimo anno n sarà ridotta al fine di garantire il pareggio di bilancio di Sogin.

CONSIDERATO CHE:

- alla fine del mese di febbraio 2020, l’intero territorio nazionale è stato investito dall’emergenza COVID-19, con pesanti riflessi sull’attività produttiva, inclusi i grandi cantieri;
- tale stato di emergenza sta producendo impatti negativi anche sull’andamento della commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 15 aprile 2020 gli uffici dell’Autorità hanno comunicato a Sogin le risultanze istruttorie in merito al preventivo 2020, come evidenziate nei precedenti alinea, nonché gli orientamenti in merito al riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari 2020;
- in particolare, con la suddetta comunicazione si evidenziava che:
 - dalla documentazione fornita dalla Sogin risultava ancora in corso la redazione dei documenti per la disattivazione dell’impianto ISPRA-1, rendendo opportuno sospendere il riconoscimento dei costi relativi al medesimo impianto e prevedendo che quelli effettivamente sostenuti nel 2020 fossero riconoscibili a consuntivo, a fronte di una definizione puntuale delle attività da realizzare;
 - la modifica sulla gestione del personale obbligatorio intervenuta con la prima comunicazione 5 marzo 2020 non era stata dettagliatamente motivata e argomentata, mentre la documentazione a supporto dei costi previsti per l’incentivo all’esodo del 2020 non risultava sufficiente ai fini della regolazione;
 - si registrava un ulteriore slittamento della data prevista di *Brown Field* per il sito di Bosco Marengo;
 - avendo la Sogin riconosciuto la necessità di una revisione del programma a vita intera, senza tuttavia produrre tale revisione, ma impegnandosi a

- trasmetterla in futuro, risultava impraticabile l'avvio di un nuovo periodo regolatorio a partire dal corrente anno 2020;
- la grave emergenza sanitaria COVID-19 non poteva che influire anche sui programmi di avanzamento del *decommissioning*, con la conseguente impossibilità di definire in un quadro di certezza obiettivi adeguati per il medesimo anno 2020;
 - la comunicazione 15 aprile 2020 ha pertanto precisato che, ai fini del riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2020, la Direzione infrastrutture avrebbe proposto all'Autorità di:
 - sospendere il riconoscimento dei costi per l'incentivo all'esodo e il premio per l'accelerazione delle attività di smantellamento di cui agli articoli 8 e 9 dei Criteri di efficienza economica;
 - azzerare i margini/le deroghe sui costi riconosciuti/ricavi consentiti alla Sogin dai Criteri di efficienza economica, in particolare in relazione a quanto previsto dai commi 7.4, 4.8, lettera a), e 13.2 dei Criteri di efficienza economica;
 - in relazione al sito di Bosco Marengo, qualora alla data del 31 dicembre 2020 non fosse stato ancora raggiunto lo stato di *Brown Field*, di riservarsi di non procedere al totale riconoscimento dell'aumento dei costi obbligatori registrato nel 2020 nel medesimo sito, qualora emergessero responsabilità, anche parziali, da parte di Sogin per questo ulteriore slittamento;
 - con comunicazione 8 maggio 2020, Sogin ha riscontrato le risultanze istruttorie di cui alla comunicazione 15 aprile 2020, impegnandosi a presentare all'Autorità "*entro il 30 giugno 2020 il nuovo Programma a vita intera della commessa nucleare, comprensivo di una proposta di misurazione dell'avanzamento fisico della stessa*";
 - con la stessa comunicazione 8 maggio 2020, Sogin:
 - a) in merito a ISPRA-1, ha precisato di aver "*sottoscritto l'Atto di Presa in carica del reattore in data 26 settembre 2019, assumendo tutte le responsabilità connesse in materia di sicurezza nucleare*", nonché che l'istanza di disattivazione del suddetto impianto è stata presentata in data 29 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 230/1995; e che sulla base di quanto sopra, ha richiesto il riconoscimento a preventivo dei costi commisurati, obbligatori e commisurabili relativi al medesimo impianto;
 - b) ha precisato che in materia di costi obbligatori per la copertura delle posizioni sui siti, la strategia aziendale è quella di "*ridurre le posizioni obbligatorie solo attraverso modifiche del corpo prescrittivo di impianto*", citando a conferma quanto già avvenuto per l'impianto di Caorso, per il quale "*sono state ridotte le posizioni obbligatorie (...) a seguito della modifica del Piano di emergenza esterno*";
 - c) si è impegnata a inviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, un documento in relazione ai costi di incentivo all'esodo

inquadrandoli nella logica complessiva del Piano a vita intera per evidenziare “il risparmio complessivo in termini di costo per l’utente elettrico”;

- d) ha confermato che per il sito di Bosco Marengo “l’azienda sta operando per il raggiungimento della fase 1 (Brown Field) entro la fine dell’anno” (2020);
- nella medesima comunicazione 8 maggio 2020, Sogin ha inoltre richiesto di poter trattenere i margini riconosciuti, in relazione ai ricavi, dal comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica, collegando tale riconoscimento a un avanzamento minimo dei progetti strategici pari al 5,4%, inclusiva del mancato avanzamento dovuto al c.d. *lockdown* per l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso e da considerare indipendente dal verificarsi di ulteriori fermi delle attività per emergenza Covid-19.

CONSIDERATO CHE:

- come già evidenziato, il mancato aggiornamento del programma a vita intera da parte di Sogin rende impraticabile l’avvio di un nuovo periodo regolatorio già a partire dal corrente anno 2020, con significativo potenziale danno per l’utente elettrico;
- il rispetto da parte di Sogin dell’invio del programma a vita intera aggiornato risulta fondamentale ai fini della definizione e l’avvio di un nuovo periodo di regolazione con efficacia a partire dal 1 gennaio 2021;
- una proposta di meccanismo di misurazione dell’avanzamento fisico della commessa nucleare è stata richiesta dall’Autorità a Sogin fin dalla deliberazione 606/2018/R/eel e reiterata con deliberazione 440/2019/R/eel;
- con la comunicazione 12 maggio 2020 la Direzione infrastrutture ha integrato le risultanze istruttorie di cui alla comunicazione 15 aprile 2020, precisando l’intenzione di proporre all’Autorità l’attivazione di un meccanismo incentivante teso ad assicurare il rispetto del termine del 30 giugno 2020 per la trasmissione da parte di Sogin del nuovo programma a vita intera e del documento sulla misurazione dell’avanzamento fisico e che tale meccanismo prevedrebbe di applicare una penalità nel caso di mancato rispetto da parte di Sogin di tale data e/o di invio di documenti manifestamente inadeguati; e che tale penalità sarebbe a definita sulla base della penalità massima (PE_{max}) prevista dal comma 9.11 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1 milione di euro.

RITENUTO CHE:

- in assenza di un programma a vita intera aggiornato, non risulta possibile l’avvio del nuovo periodo di regolazione al 1 gennaio 2020, come era invece previsto dal punto 1 della deliberazione 606/2018/R/eel;
- anche in relazione a precise norme comunitarie, deve essere in ogni caso garantito l’equilibrio economico finanziario di Sogin, in virtù del delicato compito di esercente di impianti e centrali nucleari;

- peraltro, a fronte del rinnovarsi di evidenze di allungamento dei tempi di completamento della commessa nucleare e, dunque, del suo costo totale atteso, nonché dell'impossibilità di rivedere il quadro regolatorio per migliorarne efficienza ed efficacia, è necessario rafforzare la tutela dell'utente elettrico che finanzia la medesima commessa;
- i Criteri di efficienza economica nella loro formulazione originaria consentono a Sogin margini sui costi riconosciuti, ai fini di incentivare l'accelerazione della commessa nucleare, e quindi di conseguire su tale commessa, complessivamente, un risparmio a favore dell'utente elettrico; e che, almeno per il 2020, nelle more della revisione del piano a vita intera e tenuto conto dell'emergenza COVID-19 risulta di fatto impraticabile una regolazione stringente in relazione all'avanzamento della medesima commessa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere per l'anno 2020 una sostanziale estensione dei Criteri di efficienza economica in vigore nel secondo periodo regolatorio, integrati come precisato nei successivi punti;
- in relazione alla più volte richiamata esigenza di tutela dell'utente elettrico, disporre per il medesimo anno 2020:
 - l'azzeramento dei margini sui costi riconosciuti/ricavi consentiti a Sogin dai Criteri di efficienza economica, mantenendo comunque i limiti massimi di spesa definiti dai medesimi criteri, respingendo pertanto la richiesta di Sogin di escludere da tale azzeramento i margini riconosciuti dal comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica a fronte del raggiungimento di una soglia di avanzamento a consuntivo dei progetti strategici;
 - la sospensione del meccanismo di riconoscimento dei costi per l'incentivo all'esodo, di cui all'articolo 8 dei Criteri di efficienza economica, fatto salvo verifiche in relazione al documento che Sogin si è impegnata a fornire, entro il prossimo 30 giugno, sulla strategia complessiva di tale incentivo;
 - la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, salvo quanto sotto precisato in relazione alla revisione del piano a vita intera;
- porre una particolare attenzione all'avanzamento del *decommissioning* del sito di Bosco Marengo per il quale il raggiungimento dello stato di *Brown Field* (e la conseguente riduzione dei costi obbligatori) è stato ripetutamente rimandato;
- introdurre un meccanismo incentivante teso a garantire il rispetto da parte di Sogin della data del 30 giugno 2020 per la trasmissione del nuovo programma a vita intera, prevedendo di applicare una penalità nel caso di mancato rispetto da parte di Sogin di tale data o di invio di documenti manifestamente inadeguati;

- in relazione all'esigenza di garantire comunque l'equilibrio economico e finanziario di Sogin, prevedere l'estensione di quanto previsto al comma 9.13 dei Criteri di efficienza economica alle eventuali conseguenze di quanto previsto nei precedenti alinea.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- determinare gli oneri nucleari a preventivo per l'anno 2020 prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il medesimo anno nel programma quadriennale 2020 – 2023 presentato all'Autorità;
- determinare pertanto a preventivo i costi esterni delle attività di *decommissioning* prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
- determinare a preventivo i costi commisurati all'avanzamento relativi alla chiusura del ciclo del combustibile prendendo atto dei costi previsti da Sogin per il 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
- determinare a preventivo i costi obbligatori prendendo atto dei costi previsti da Sogin nel 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
- di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale prendendo atto dei costi previsti per il 2020 nel programma quadriennale 2020-2023, al netto di 0,76 milioni di euro relativi ai costi ad utilità pluriennale previsti per ISPRA - 1;
- di prevedere di riconoscere a consuntivo per l'anno 2020 i costi ad utilità pluriennale in relazione al sito di ISPRA-1 a fronte di una rivalutazione complessiva in merito alla messa a disposizione di uffici nel sito, nonché di una documentazione definitiva a supporto di tutti gli investimenti previsti/realizzati;
- stimare a preventivo il parametro $CC_{MAX,n}^a$, di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica per i costi commisurabili per l'anno 2020 pari a 43,42 milioni di euro, prendendo atto dei dati a preventivo di avanzamento dei progetti strategici previsti da Sogin per il 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020 dei costi esterni delle attività commisurate siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020 dei costi obbligatori:
 - i costi del personale obbligatorio presso i siti ex Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando, che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - ii. dei costi previsti da Sogin per il 2020 nel programma quadriennale 2020 – 2023, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano

- ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;
- eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto da Sogin nel programma quadriennale 2020-2023 siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
 - prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020, fatto salvo quanto già specificato nei precedenti alinea in relazione a ISPRA- 1, i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
 - prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2020 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica in relazione a ciascun contratto esterno di consulenze per attività di ingegneria radioprotezione, *licensing* e sorveglianza con un importo superiore a 200.000 euro, per i quali Sogin dovrà fornire la motivazione del contratto e le modalità di stipula del medesimo;
 - prevedere inoltre che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020:
 - il tasso i cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari a quello di cui al medesimo comma, lettera b);
 - i costi generali efficientabili siano determinati come il valore minimo tra i costi effettivi sostenuti da Sogin nel 2020 e un limite massimo ottenuto detrando dall'importo calcolato come previsto dal comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica la somma di 1.188.169 euro;
 - non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi derivanti dalla commessa nucleare, e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare;
 - prevedere che qualora alla data del 31 dicembre 2020 non risulti ancora raggiunto il *Brown Field* di Bosco Marengo, che dovrà essere documentato con le modalità previste dalla Tabella 2 della deliberazione 442/2017/R/eel, Sogin fornisca una dettagliata analisi delle cause del mancato raggiungimento, che potrà essere verificata con l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN;
 - prevedere che, qualora emergano responsabilità, anche parziali, da parte di Sogin nel suddetto mancato raggiungimento, sia valutata l'opportunità di non procedere al totale riconoscimento dell'aumento dei costi obbligatori registrato nel 2020, che, stando a quanto evidenziato nel programma quadriennale 2020-2023, risulta essere pari alla differenza tra i costi di personale obbligatorio per l'anno 2020 previsti nell'attuale programma quadriennale e quelli previsti nel programma quadriennale precedente, e quindi pari a 1.428.850 euro;

- prevedere che qualora la Sogin non rispetti la data del 30 giugno 2020 per la trasmissione del programma a vita intera aggiornato, ovvero invii documentazione manifestamente inadeguata, sia applicata a consuntivo per l'anno 2020 una penalità pari al parametro PE_{max} di cui al comma 9.11 dei Criteri di efficienza economica (1 milione di euro);
- prevedere che, qualora per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti, il risultato di esercizio della società Sogin dell'anno 2020 dopo le imposte risulti negativo, si applichi il meccanismo previsto dal comma 9.13 dei Criteri di efficienza economica.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di procedere con l'istruttoria per la definizione, entro il 31 dicembre 2020, di nuovi criteri di efficienza economica da applicare per il nuovo periodo regolatorio della commessa nucleare, con efficacia a partire dal 1 gennaio 2021, sulla base del programma a vita intera aggiornato che la Sogin si è impegnata a trasmettere entro il 30 giugno 2020;
- prevedere che la medesima Direzione, nell'ambito della propria attività istruttoria, possa fornire a Sogin, in relazione ai profili regolatori di interesse dell'Autorità, linee guida per la formulazione di documenti e strumenti di pianificazione e rendicontazione delle attività della commessa nucleare;
- dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, in relazione al reiterato e perdurante mancato rispetto, da parte di Sogin, della trasmissione all'Autorità di un documento metodologico per la misurazione dell'avanzamento fisico della commessa nucleare, di cui al punto 2, lettera e), della deliberazione 606/2018/R/eel, ed in relazione all'impegno alla sua trasmissione assunto da parte di Sogin stessa con la nota dell'8 maggio 2020

DELIBERA

1. di prevedere per l'anno 2020 l'estensione dei Criteri di efficienza economica del secondo periodo regolatorio, salvo quanto precisato nei successivi punti del presente provvedimento;
2. di disporre per il medesimo anno 2020:
 - a. la sospensione del meccanismo di riconoscimento dei costi per l'incentivo all'esodo, di cui all'articolo di cui all'articolo 8 dei Criteri di efficienza economica, fatto salvo verifiche in relazione al documento che Sogin si è impegnata a fornire entro il prossimo 30 giugno, sulla strategia complessiva di tale incentivo;

- b. la sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, lettera d);
3. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2020 relativamente ai costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di *decommissioning*, per 93,70 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
4. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2020 relativamente ai costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di chiusura del ciclo del combustibile, per 206,82 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
5. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2020 relativamente ai costi obbligatori per 64,78 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2020 nel programma quadriennale 2020-2023;
6. di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale per 11,75 milioni di euro, prendendo atto dei costi preventivati da Sogin per il medesimo anno 2020 nel programma quadriennale 2020-2023, al netto dei costi ad utilità pluriennale previsti per ISPRA – 1, pari a 0,76 milioni di euro;
7. di prevedere di riconoscere a consuntivo per l'anno 2020 i costi ad utilità pluriennale in relazione al sito di ISPRA-1 a fronte di una rivalutazione complessiva in merito alla messa a disposizione di uffici nel sito, nonché di adeguata documentazione definitiva a supporto di tutti gli investimenti previsti/realizzati;
8. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020 dei costi esterni delle attività commisurate siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
9. prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020 dei costi obbligatori:
 - a. i costi del personale obbligatorio presso i siti ex Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando, che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - ii. dei costi previsti da Sogin per il 2020 nel programma quadriennale 2020 – 2023, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;

- b. eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto da Sogin nel programma quadriennale 2020-2023 siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
10. prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020, fatto salvo quanto già specificato nel precedente punto 7, i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
11. di prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2020 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica, che, sulla base dei dati forniti da Sogin per il programma pluriennale 2020 – 2023, sono ad oggi stimabili pari a 43,42 milioni di euro, previa verifica in relazione a ciascun contratto esterno di consulenze per attività di ingegneria, radioprotezione, *licensing* e sorveglianza con un importo superiore a 200.000 euro, per i quali Sogin dovrà fornire la motivazione del contratto e le modalità di stipula del medesimo;
12. di prevedere inoltre che, ai fini del riconoscimento a consuntivo per l'anno 2020:
 - a. il tasso i cui al comma 4.8, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari a quello di cui al medesimo comma, lettera b);
 - b. i costi generali efficientabili siano determinati come il valore minimo tra i costi effettivi sostenuti da Sogin nel 2020 e un limite massimo ottenuto detraendo dall'importo calcolato come previsto dal comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica la somma di 1.188.169 euro;
 - c. non sia applicata la deroga di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica in relazione a determinate fattispecie di ricavi derivanti dalla commessa nucleare, e che, pertanto, quanto disposto dal comma 13.1 dei medesimi criteri sia applicato a tutti i ricavi afferenti la commessa nucleare;
 - d. qualora la Sogin non rispetti la data del 30 giugno 2020 per la trasmissione del programma a vita intera aggiornato, ovvero invii documentazione manifestamente inadeguata, sia applicata a consuntivo per l'anno 2020 una penalità pari al parametro PE_{max} di cui al comma 9.11 dei Criteri di efficienza economica (1 milione di euro);
13. di prevedere che, qualora alla data del 31 dicembre 2020 non risulti ancora raggiunto il *Brown Field* di Bosco Marengo, documentato con le modalità previste dalla Tabella 2 della deliberazione 442/2017/R/eel, Sogin fornisca una dettagliata analisi delle cause del mancato raggiungimento, che potrà essere verificata con l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN;
14. di prevedere che, qualora emergano responsabilità, anche parziali, da parte di Sogin nel suddetto mancato raggiungimento, sia valutata l'opportunità di non procedere al totale riconoscimento dell'aumento dei costi obbligatori registrato nel 2020, ad oggi stimabile pari a 1.428.850 euro;

15. di prevedere che, qualora per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 12 e 14, il risultato di esercizio della società Sogin dell'anno 2020 dopo le imposte risulti negativo, si applichi il meccanismo previsto dal comma 9.13 dei Criteri di efficienza economica;
16. di dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di procedere con l'istruttoria per la definizione, entro il 31 dicembre 2020, di nuovi criteri di efficienza economica da applicare per il nuovo periodo regolatorio della commessa nucleare, con efficacia a partire dal 1 gennaio 2021, sulla base del programma a vita intera aggiornato che la Sogin si è impegnata a trasmettere entro il 30 giugno 2020;
17. di prevedere che la Direzione di cui al precedente punto 16, nell'ambito della propria attività istruttoria, possa fornire a Sogin, in relazione ai profili regolatori di interesse dell'Autorità, linee guida per la formulazione di documenti e strumenti di pianificazione e rendicontazione delle attività della commessa nucleare;
18. di dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, in relazione al reiterato e perdurante mancato rispetto, da parte di Sogin, della trasmissione all'Autorità di un documento metodologico per la misurazione dell'avanzamento fisico della commessa nucleare, di cui al punto 2, lettera e), della deliberazione 606/2018/R/eel, ed in relazione all'impegno alla sua trasmissione assunto da parte di Sogin stessa con la nota dell'8 maggio 2020;
19. di comunicare il presente provvedimento a Sogin S.p.A.;
20. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni di cui al presente provvedimento, punti da 1 a 15, divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
21. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto;
22. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 21, all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN.

28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini